



# COMUNE DI ZOGNO

## PROVINCIA DI BERGAMO

**ORIGINALE**  
**DELIBERAZIONE N. 41**  
**DEL 27/09/2022**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta Pubblica

**OGGETTO: "AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERAZIONE C. C. N. 23 DEL 25/09/2008 PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PORZIONI EDIFICATE NON METANIZZATE AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI SU GASOLIO E GPL DA RISCALDAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 448 DEL 23 DICEMBRE 1998 E S.M.I."**

Il giorno ventisette del mese di settembre dell'anno duemilaventidue alle ore 18,00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>FEDI</b>	<b>SELINA ODETTA</b>	<b>X</b>	
<b>GHISALBERTI</b>	<b>GIULIANO</b>	<b>X</b>	
	<b>GIANPIETRO</b>		
<b>CARMINATI</b>	<b>BARBARA</b>	<b>X</b>	
<b>CHIESA</b>	<b>STEFANO</b>	<b>X</b>	
<b>PESENTI</b>	<b>GIAMPAOLO</b>	<b>X</b>	
<b>BROZZONI</b>	<b>DUILIO MARINO</b>	<b>X</b>	
<b>RISI</b>	<b>MARTINA</b>	<b>X</b>	
<b>VOLPI</b>	<b>BEATRICE</b>	<b>X</b>	
<b>DONADONI</b>	<b>CORRADO</b>	<b>X</b>	
<b>CHIESA</b>	<b>LUCIA</b>	<b>X</b>	
<b>RUBIS</b>	<b>ELENA</b>	<b>X</b>	
<b>GHISALBERTI</b>	<b>CARLO</b>	<b>X</b>	
<b>VITALI</b>	<b>BRUNO</b>		<b>X</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Zappa Paolo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Sonzogni Claudio.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO, Fedi Selina Odette, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO:</b>	<b>"AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERAZIONE C. C. N. 23 DEL 25/09/2008 PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PORZIONI EDIFICATE NON METANIZZATE AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI SU GASOLIO E GPL DA RISCALDAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 448 DEL 23 DICEMBRE 1998 E S.M.I."</b>
-----------------	--

Prende la parola il Vicesindaco - Assessore ai lavori pubblici Giuliano Ghisalberti, che procede all'illustrazione dell'argomento in discussione.

Nessuna replica dall'assemblea.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. C), modificata con Legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39, nell'istituire la "carbon tax" ed al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
- tale disposizione è stata modificata dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, (finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- l'art. 4, comma 2, della Legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il D.L. 30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- l'art. 27, commi 2 e 3 della Legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- l'art. 2 comma 12 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009) aveva previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2009 si applicassero le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del Decreto-Legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge. Il successivo comma 13 aveva previsto inoltre che a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicassero le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010) non ha previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile;
- tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n.178604 nella quale si precisa che “a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 viene meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della Legge 28.12.2001, n. 448. Tale articolo, con riguardo ai Comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, estendeva tale riduzione di prezzo alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale – ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;
- la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della Legge 22.12.2008, n. 203, che prorogava tale ampliamento, non essendo stata reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010, in buona sostanza fa sì che il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c), della Legge n. 448/1998 sia oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 come “...porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”;
- con successiva nota prot. n. 5961 del 15.01.2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che “i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso”. Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire “da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate.”;
- con nota prot. n. 33442 del 10.06.2019, l'Agenzia delle Dogane ha comunicato la decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del 17.05.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 133 del 21.05.2019, il Consiglio ha autorizzato l'Italia a proseguire l'applicazione dell'agevolazione prevista sul gasolio e sui GPL usati come combustibili per riscaldamento in determinate zone geografiche;

DATO ATTO che il Comune di Zogno, come risulta dall'elenco allegato al predetto DPR 412/93, ricade nella zona climatica "E" e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2003 aveva provveduto ad individuare le zone "non metanizzate" in ambito comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4 della Legge n. 488 del 1999, aggiornata con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/09/2008;

CONSIDERATO che sono stati completati i lavori per l'estensione della metanizzazione di cui alle seguenti delibere:

- deliberazione di G. C. n. 66 del 04/05/2017 (Via Complatto Frazione Poscante – Via Cornelle Località Monte di Zogno – Via Roncaglia Frazione Somendenna);
- deliberazione di G. C. n. 50 del 09/04/2019 (Via Tessi e Via Sottoripa in Frazione Spino al Brembo);
- deliberazione di G. C. n. 157 del 06/12/2019 per le Frazioni Miragolo San Marco e Miragolo San Salvatore (Via Roncaglia, Via Pratolungo, Via San Marco, Via Colombera, Via Centro Miragolo San Marco, Via Castello, Via San Salvatore, Via Centro Miragolo San Salvatore, Via Gritti fino a Condomini “Baitei” civico n. 2);
- lottizzazione di Via Lallio Centro Sportivo in Frazione di Poscante;

RITENUTO necessario aggiornare l'elenco delle porzioni edificate sprovviste di metanizzazione sulla base di quanto indicato nella Relazione dell'Ufficio Tecnico comunale e dell'elenco predisposto;

CONSIDERATO che le norme non individuano alcun criterio per definire un'area come “metanizzata”;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Amministrazione comunale;

Ricordato che:

1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 1 febbraio 2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023;
2. con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 01 febbraio 2021 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione periodo 2021/23;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dover rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

VISTI i pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio e di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e di legittimità e di conformità alle leggi, allo statuto ed ai Regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed allegati al presente atto;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano;

## **DELIBERA**

Di individuare, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione a favore dei consumatori di gasolio e di GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento, ricedenti nella frazioni non metanizzate dei Comuni della zona climatica E, le seguenti porzioni edificate del territorio

sprovviste di metanizzazione e non comprese nel centro abitato dove ha sede la casa comunale:

- Acquada
- Cabalzar
- Camissinone
- Carnito
- Carubbo
- Casa Castello
- Casarielli
- Casello Lazarù
- Colle
- Costa Luvrida
- Foppa
- Gromo
- Località Ponti
- Meneghina
- Padronecco
- Pamparato
- Pernice
- Pratonuovo
- Prisa Alta
- Prisa Bassa
- Tiglio
- Zergnone

#### **Stabello**

- Case sparse di Via Camanecchio dalla Valle del Fondrone fino al confine con Sedrina
- Fornaci

#### **Poscante**

- Altemarie
- Case sparse di Via Molino da mattatoio fino al ponte di Poscante
- Castegnone
- Parpaet
- Ripa

#### **Endenna**

- Case sparse di Via Sapello oltre il bivio della strada detta “Quada”

#### **Miragolo San Marco**

- Via Gritti dopo condomini “Baitei” civico n. 2

#### **Miragolo San Salvatore**

- Via Poss Castello

Di individuare, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione a favore dei consumatori di gasolio e di GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento, ricedenti nella frazioni non

metanizzate dei Comuni della zona climatica E, le seguenti porzioni edificate del territorio sprovviste di metanizzazione e comprese nel centro abitato dove ha sede la casa comunale:

- Grotte delle Meraviglie

di trasmettere la Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive (ex Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) ed all'Agenzia delle Dogane;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Amministrazione comunale.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
Fedi Selina Odette	Dott. Zappa Paolo
firmato digitalmente	firmato digitalmente